



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 264

data 23/09/2014

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2014

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore 13:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.

		Pres.	Ass.
COPPOLA Gianfranco	Sindaco	P	
CAVALLO Guglielmo	Vice Sindaco	P	
MOLENTINO Antonio	Assessore	P	
BUONGIORNO Pierangelo	Assessore	P	
D'ATTOMA Mirella	Assessore	P	
PINNA Paolo	Assessore	P	
TRIFAN Elena Claudia	Assessore	P	
ZURLO Marilena	Assessore	P	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Ragioneria Finanze e Patrimonio** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

<p>In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.</p> <p>Data, 23/09/2014</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE</p> <p style="text-align: center;">F.to Giovanni QUARTULLI</p>	<p>In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.</p> <p>Data, 23/09/2014</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">F.to Giovanni QUARTULLI</p>
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12. in data 27-2-1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;

- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488/1999, il quale prevede che i comuni possono aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 in data 7-11-2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 3, comma 16-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'articolo 1 del DM Economia e finanze 26 luglio 2012 (GU n. 185 del 9 agosto 2012), il quale esenta dal pagamento dell'imposta l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa dettagliatamente illustrate nella relazione previsionale e programmatica e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- di confermare le tariffe dell'esercizio 2013.

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2014, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

F.to Gianfranco COPPOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nota n. 28818 del 25/09/2014.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Data: 25/09/2014

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

F.to Natalino SANTORO

Per copia conforme all'originale.

Data, 25/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA



COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014

Tariffa base D.Lgs. 507/93 D.P.C.M. 16/02/01 n.1/FL

Allegato "A" alla deliberazione n. 264 del 23/09/2014

Per superfici superiori al mq.

Pubblicità ordinaria	€ 25,10
Superficie compresa tra 5,5 e 8,5 Mq	€ 37,65
Superficie > 8,5 Mq	€ 50,20
Per la pubblicità ordinaria di durata inferiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata	Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è aumentata del 100 %

Per superfici inferiori al mq.

Pubblicità ordinaria	€ 22,310
Per la pubblicità ordinaria di durata inferiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata	Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è aumentata del 100 %

Per superfici superiori al mq.

Autoveicoli con portata > a 3.000 Kg	€ 121,12
Autoveicoli con portata < a 3.000 Kg	€ 80,31
Motoveicoli e vicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 40,15

Per superfici inferiori al mq.

Autoveicoli con portata > a 3.000 Kg	€ 107,09
Autoveicoli con portata < a 3.000 Kg	€ 71,39
Motoveicoli e vicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 28,50

Per superfici superiori al mq.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui	€ 80,32 al Mq e per ogni giorno o frazione di giorno.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio	€ 40,15 al Mq e per ogni giorno o frazione di giorno
Per la pubblicità di durata inferiore a tre mesi, le tariffe sono ridotte ad 1/10 e si applicano per ogni mese o frazione.	

Per superfici inferiori al mq.

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui	€ 71,40 al Mq e per ogni giorno o frazione di giorno.
Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio	€ 35,70 al Mq e per ogni giorno o frazione di giorno
Per la pubblicità di durata inferiore a tre mesi, le tariffe sono ridotte ad 1/10 e si applicano per ogni mese o frazione.	

Publicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico	€ 4,46 al giorno a prescindere dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
Per la pubblicità di durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari al 50 % di quella prevista	

Per superfici superiori al mq.

Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze	€ 25,10 al Mq per periodi di esposizione di 15 gg. o frazione
---	---

Per superfici inferiori al mq.

Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze	€ 22,31 al Mq per periodi di esposizione di 15 gg. o frazione
---	---

Publicità realizzata per mezzo di aeromobili attraverso scritte, striscioni, disegni, lancio di manifesti o oggetti	€ 107,09 per ogni giorno o frazione di giorno
---	---

Publicità realizzata attraverso palloni frenati e simili	€ 53,54 per ogni giorno o frazione di giorno
--	--

Publicità effettuata attraverso attività di volantinaggio	€ 4,46 per ciascun giorno o frazione e per ogni persona impegnata
---	---

Publicità sonora	€ 13,39 per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione
------------------	--

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMOSTA:

Tutte quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. 507/93

RIDUZIONI DEL 50%:

Ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. 507/93

- 1) Pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose realizzate da chiunque con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 2) Pubblicità riguardante gli spettacoli viaggianti e gli spettacoli di beneficenza.
- 3) Pubblicità riguardante festeggiamenti particolari o religiosi.



COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014

Tariffa base D.Lgs. 507/93 D.P.C.M. 16/02/01 n.1/FL

Allegato "B" alla deliberazione n. 264 del 23/09/2014

Per superfici superiori al mq.

Importo per i primi 10 gg	€ 2,00
importo per ogni periodo di 5 gg. O frazione	€ 0,60

Per superfici inferiori al mq.

Importo per i primi 10 gg	€ 1,78
importo per ogni periodo di 5 gg. O frazione	€ 0,53

Affissione inferiore a 50 fogli	Maggiorazione del 50 % sul diritto di base
Manifesti da 8 a 12 fogli	Maggiorazione del 50 % sul diritto di base
Manifesti oltre 12 fogli	Maggiorazione del 100 % sul diritto base
Affissioni eseguite in spazi prescelti dal committente	Maggiorazione del 100 % sul diritto base

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA:

Tutte quelle previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93

RIDUZIONI DEL 50%:

Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 507/93

- 1) I manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni che non rientrino comunque nelle ipotesi di esenzione previste dall'art. 21 (es. manifesti che reclamizzano le lotterie nazionali).
- 2) I manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque effettuate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 3) I manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 4) i manifesti relativi agli spettacoli viaggianti e agli spettacoli di beneficenza.
- 5) I manifesti e avvisi riguardanti festeggiamenti particolari e religiosi.
- 6) Annunci mortuari